

399395

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 3506 di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosessantauno, addì dieci

del mese di Febbraio in Brindisi

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma - Direttore generale dell'Istituto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell'art. 151 e 153 del T. U. sull'Edilizia popolare ed economica approvato con R. D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. **Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO** nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. **Napolitano Tommaso** domiciliato e residente in Brindisi;

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. **Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO** nella sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Napolitano Tommaso l'appartamento n. 6,

piano, scala, facente parte del 7/4 lotto delle

Case Popolari nel Comune di **Brindisi**

Via **Rione Paradiso** e composto di 4

vani ed accessori, di proprietà **dell'Istituto.**

1961 FEB 22 22 FEB 1961 Registrato a Brindisi li

al N. 1522 Mod. 1 Vol. C

Esatte lire **Ottocentoventatremila e 900** IL CONTRATTO DI 2 CL. non illeggibile

2°) — Il Sig. **Napolitano Tommaso** dichiara di accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 4°, sezione 1ª e 2ª del vigente Codice Civile in quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel regolamento per la disciplina dell'inquilinato delle Case Popolari dell'I.A.C.P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere e s'impegna di osservare incondizionatamente.

3°) — La locazione avrà la durata dal **10.2.1961** al **10.8.1962** e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fermi restando i patti e le condizioni, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4°) — La pigione è stabilita in annue lire ~~centoquarantadue~~
~~milacentosessantaquattro~~
(L. **142.164,=**) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire **undici**
~~milottocentoquarantasette~~

(L. **11.847,=**) in valuta legale, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di versamento sul c/c postale intestato all'Istituto.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati gli interessi di mora del 7% sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute e per il rilascio, per morosità dell'abitazione.

al locatore di richiedere il pagamento, oltre che delle mensilità di fitto eventualmente scadute e non pagate, anche di quelle dovute fino alla effettiva riconsegna dei locali, salvo la rivalsa dei danni maggiori ed il rimborso delle spese di ogni genere.

La presente clausola non può considerarsi di stile.

16°) — A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il locatario effettua, a titolo di deposito cauzionale, il versamento della somma di L. **35.541,=** (lire **trentacinquemila-**
cinquecentoquarantuno).

Detto deposito, infruttifero, rimarrà vincolato fino alla cessazione del rapporto locativo.

17°) — Il presente contratto, in carta libera, viene compilato in triplice copia ed è sottoscritto dalle parti costituite.

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto e sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. 155 del T. U. 23 aprile 1938, n. 1165, art. 2 del D. L. 8-5-1947, n. 399 e successive modificazioni.

18°) — A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono inoltre che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

19°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

20°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta

da sè medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunziare
all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto, sono firmati
dalle costituite parti e da me segretario rogante

F.to: Ubaldo Vallarino;

Napolitano Tommaso;

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.